



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**Z.A.I. S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e
ubicata in Tangenziale E. Mattei 14 - Portogruaro (VE).**

Rifiuti autorizzati

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A1**; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato A1.

Operazioni autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'installazione le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006:
 - 2.1. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
 - 2.2. stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
 - 2.3. stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
 - 2.4. riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso CER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio;
 - 2.5. accorpamento [R12, D14], con eventuale sconsigliamento travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti, nel rispetto della prescrizione di cui al punto 9.7; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e le caratteristiche di pericolo;
 - 2.6. riduzione volumetrica [R12, D13] di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo mediante:
 - 2.6.1. impianto di pressatura;
 - 2.6.2. impianto di triturazione dotato di separatore magnetico per la rimozione dei residui ferrosi;
 - 2.6.3. trituratore mobile;
 - 2.7. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
 - 2.7.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [R12, D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala); i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
 - 2.7.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala) o mediante impianto di vagliatura dotato di separatore magnetico (l'impianto di vagliatura può



Allegato A al Decreto n. 32 del 04/02/2025

pag. 2/16

essere impiegato esclusivamente sui CER a tale scopo espressamente individuati in Allegato A1), finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; nel caso di impiego dell'impianto di vagliatura è compresa la separazione di frazioni dimensionali diverse;

- 2.7.3. smontaggio di rifiuti compositi [R12], finalizzato alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
- 2.7.4. selezione dimensionale [R12/D13] di rifiuti inerti, effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici (ragno o pala) o mediante impianto di vagliatura dotato di separatore magnetico per la rimozione dei residui ferrosi, finalizzato alla produzione di frazioni di diversa pezzatura; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
- 2.7.5. separazione di fase [R12] per naturale decantazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi entro contenitori;
- 2.8. miscelazione [R12, D13], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, con eventuale riduzione volumetrica contestuale, da condursi sulla base dei gruppi di miscelazione di cui all'Allegato A1; le miscele di rifiuti ottenute vanno destinate a successivi impianti di trattamento;
- 2.9. produzione di combustibile solido secondario, che mantiene la qualifica di rifiuto "CSS-rifiuto" [R12], tramite operazioni di selezione, cernita, triturazione di rifiuti non pericolosi; gli scarti di lavorazione vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o a smaltimento;
- 2.10. trattamento chimico-fisico [R12] per la produzione di combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico e impregnazione;
- 2.11. trattamento chimico-fisico [R12] per la produzione di combustibile pericoloso liquido mediante omogeneizzazione, separazione di fase e mescolamento;
- 2.12. recupero di rifiuti da carta e cartone [R3], mediante operazioni di selezione e cernita ed eventuale riduzione volumetrica con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi del DM n. 188/2020;
- 2.13. preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), mediante controllo, selezione e cernita manuale, riparazione.
3. Nella esecuzione delle operazioni di cui ai punti precedenti, la Ditta potrà avvalersi dell'uso della sconfezionatrice automatica di fusti posizionata nell'area appositamente individuata nel "layout impiantistico" e della macchina filmatrice movimentabile.
4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.
5. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi che non possono essere esclusi dal ciclo dei rifiuti ai sensi del punto 4, la loro codifica può essere individuata nel sottocapitolo 1501 di cui all'All. D del d.lgs. 152/2006.

**Quantitativi autorizzati**

6. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:
- 6.1. capacità massima stoccabile [R13, D15]: 3.000 Mg, di cui massimo 1.000 Mg di rifiuti pericolosi;
 - 6.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione (indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione) non possono superare i limiti complessivi definiti al punto precedente;
 - 6.3. capacità massima di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle altre operazioni [R3, R12, D13, D14]: 590 Mg/giorno, di cui massimo 200 Mg/giorno di rifiuti pericolosi, per un quantitativo annuo pari a 147.500 Mg/anno, di cui massimo 50.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi;
 - 6.4. quantità massima di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) presenti istantaneamente in installazione:

<i>Tipologia</i>	<i>Quantitativo massimo</i>
Materiale per l'industria cartaria	350 Mg
Pallets in legno	70 Mg

Conferimento

7. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
- 7.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
 - 7.2. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
 - 7.3. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l'accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC/PGO;



- 7.4. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli, rifiuti sanitari ed eventuali altre tipologie potenzialmente interessate, da specificarsi nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 7.5. i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
- 7.6. rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal regolamento (UE), 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

Organizzazione/layout

- 8. Sono stabilite le seguenti prescrizioni relativamente all'organizzazione/layout:
 - 8.1. la gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria in **Allegato A2** e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria;
 - 8.2. copia della planimetria di cui al punto precedente deve essere apposta in maniera ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e tenuta a disposizione delle autorità di controllo;
 - 8.3. i punti di emissione in atmosfera sono individuati in Planimetria in **Allegato A3**;
 - 8.4. la rete di raccolta e trattamento delle acque è individuata in Planimetria in **Allegato A4**;
 - 8.5. ogni modifica delle planimetrie dovrà essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006. e ss.mm.ii.

Operazioni di miscelazione

- 9. Le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:
 - 9.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - 9.2. la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente; la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati in Allegato A1;
 - 9.3. la miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di "fattibilità", ad eccezione dei casi espressamente indicati nel PMC/PGO, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione e deve essere registrata su apposita Scheda che, numerata e datata progressivamente, è conservata per almeno tre anni. È necessario, inoltre, tenere un apposito Registro di miscelazione in cui vi sia evidenza della tracciabilità delle partite (riferimenti ai carichi e agli scarichi delle registrazioni obbligatorie) e che sia direttamente collegato alle specifiche Schede di miscelazione;
 - 9.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e ne garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario; in particolare, i rifiuti costituiti da imballaggi, singolarmente o in miscela, potranno essere conferiti in



discarica esclusivamente a seguito di una valutazione tecnica ed economica circa l'opportunità di effettuare un pretrattamento per indirizzarli ad altre forme di gestione ai sensi degli stessi criteri di priorità;

- 9.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i CER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 9.6. in specificazione del punto 6 del paragrafo 4.3 "Modalità gestionali" degli Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione dei rifiuti di cui all'Allegato A alla DGR n. 119/20218, relativamente alla miscelazione che coinvolga almeno un rifiuto pericoloso si prescrive quanto segue:
- a) la miscelazione non deve avere il fine di ridurre il livello o la qualità del trattamento dei rifiuti;
 - b) la diluizione insita nell'attività di miscelazione non deve avere il fine di ridurre la concentrazione degli inquinanti al di sotto delle soglie che stabiliscono la pericolosità del rifiuto;
 - c) a riscontro dei principi di cui sopra, il tecnico responsabile deve predisporre, per ogni lotto di miscelazione e specifico impianto di destino, un documento di valutazione, da allegare al Registro di miscelazione, dal quale risulti che:
 - 1. i rifiuti oggetto di miscelazione sono conferibili singolarmente in termini di codice EER e HP allo specifico impianto di destino;
 - 2. in caso di conferimento ad impianto di trattamento diverso dalla discarica, gli inquinanti presenti nei rifiuti che compongono la miscela sono trattabili presso lo specifico impianto di destino o risultano già conformi ai requisiti stabiliti per gli output (rifiuti/prodotti/scarichi) del trattamento eseguito presso lo specifico impianto di destino;
 - 3. in caso di conferimento in discarica, i singoli rifiuti che compongono la miscela devono risultare conformi ai criteri di ammissibilità della specifica discarica;Il documento di valutazione deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
 - d) ai sensi dell'art. 184 comma 5-ter del d.lgs. 152/2006, è vietato declassificare un rifiuto pericoloso mediante miscelazione; pertanto, la miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve essere classificata come rifiuto pericoloso;
 - e) la miscelazione non deve comportare un aumento dei rischi per la salute e per l'ambiente e pertanto la miscela non può presentare HP nuove rispetto a quelle originariamente possedute dai rifiuti miscelati;
 - f) l'attribuzione delle HP alla miscela contenente almeno un rifiuto pericoloso deve avvenire ai sensi di norma e secondo gli Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2018/C-124/01 e LG SNPA 24/2020 e tenendo conto di quanto segue:
 - 1. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce di pericolo assoluto, alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine; in tali casi le analisi non sono finalizzate alla classificazione, ma sono volte a confermare l'esito positivo di quanto previsto in fase di accertamento di fattibilità ed escludere un aumento dei rischi per la salute e l'ambiente;
 - 2. qualora il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio, alla miscela sono attribuite le HP risultanti dai pertinenti metodi di calcolo o di prova; fermo restando il divieto di declassificazione e quanto stabilito ai punti a) e b), è ammessa l'eventuale perdita di alcune HP per diluizione;



3. nel caso di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri (es. rifiuti confezionati, RAEE, batterie) alla miscela sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine senza necessità di analisi, indipendentemente dal fatto che il codice EER della miscela corrisponda ad una voce a specchio o di pericolo assoluto.
- 1.2. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica nei casi specifici di miscelazione di rifiuti che restano fisicamente separati gli uni dagli altri da individuarsi nel PMC/PGO, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 1.3. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 1.4. ai sensi dell'art. 6 c. 3 del d.lgs. 36/2003, la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se questi posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
- 1.5. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 1.6. la gestione delle miscele prodotte deve avvenire per lotti, così come individuati e dimensionati nel PMC/PGO; ogni singolo lotto deve essere caratterizzato; tale caratterizzazione deve comprendere anche le specifiche analisi chimiche, salvo motivati e specifici casi; il produttore della miscela, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lett. f) è qualificato come "produttore dei rifiuti" e, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a caratterizzare i rifiuti prodotti e a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
- 1.7. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 1.8. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero; alle miscele di oli non si applicano le prescrizioni di cui al punto 9.3 "accertamento preliminare di fattibilità", della lettera c) del punto 9.6 "documento di valutazione" e del punto 9.11 "gestione e caratterizzazione delle miscele prodotte";
- 1.9. le eventuali notifiche transfrontaliere autorizzate alla data del presente provvedimento mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di autorizzazione delle notifiche in essere;
- 1.10. non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;



Allegato A al Decreto n. 32 del 04/02/2025

pag. 7/16

- 1.11. l'inclusione di rifiuti con componente organica nel gruppo di miscelazione D9 CHIM. FISICO PER DEPOSITO AL SUOLO di cui all' Allegato A1 è limitata ai soli casi in cui il contenuto di sostanza organica sia compatibile con il trattamento;
- 1.12. l'inclusione di rifiuti di natura litoide-minerale nei gruppi di miscelazione R1 ENERGIA e D10 INCENERIMENTO di cui all' Allegato A1 è limitata ai soli casi di contaminazione organica;
- 1.13. non è ammissibile l'operazione di miscelazione di rifiuti costituiti da sostanze di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 2019/1021 o che le contengono/ne sono contaminati, per valori superiori ai valori limite determinati nel medesimo allegato, con altre tipologie di rifiuti.
- 1.14. Si confermano le seguenti deroghe alla prescrizione di cui al punto n. 9.12, per l'invio delle miscele a impianti intermedi:
 - 1.14.1. conferimento delle miscele codificate con CER 191211*, derivanti dalla miscelazione di partite di rifiuti codificate con CER 150110* e classificate con diverse HP, all'installazione sita in Via Ponzina 1/D a Legnago (VR) e autorizzata con decreto n. 65/2017 e ss.mm.ii., attualmente di titolarità di Centro Risorse s.r.l. a seguito di voltura con decreto n. 4/2024, per essere sottoposte ad operazioni R12 volte ad ottenere una frazione metallica non pericolosa; le miscele sono effettuate in base alla tipologia di gruppi indicati in Allegato A1 come STESSO EER, DIVERSE HP;
 - 1.14.2. conferimento delle miscele di rifiuti costituiti da oli all'installazione di Neda Ambiente FVG S.r.l., sita in via Marinoni 11 a Palmanova (UD), autorizzata con decreto n.559/AMB del 23.03.2016 – STINQ UD/AIA/94 della Regione Friuli Venezia Giulia, per essere sottoposte ad operazioni di messa in riserva (R13), accorpamento/miscelazione (R12), trattamento di separazione di olio/acqua (R12); le miscele sono effettuate in base alla tipologia di gruppi indicati in Allegato A1 come OLI;
 - 1.14.3. il conferimento delle miscele codificate 191211* e 190204*, all'installazione di Centro Risorse srl sita in via Lazio 48 a Motta di Livenza (TV), autorizzata con decreto n. 29 del 04/02/2022, dove possono essere sottoposte a pretrattamenti di miscelazione o di produzione di combustibile pericoloso solido, per il successivo invio a impianti di combustione R1/D10; le miscele sono effettuate in base ai gruppi R1 ENERGIA e D10 INCENERIMENTO limitatamente ai rifiuti a tal fine individuati con specifica nota "anche per invio intermedio punto 9.19.3";
 - 1.14.4. conferimento delle miscele codificate 150110*, 150111* o 160504*, ottenute dalla miscelazione di bombolette spray aventi stesso CER ma diverse caratteristiche di pericolo, alla OP.EC. SAS di Mainetti Maria Grazie & C. Via Provinciale, 13 – 23811 Ballabio (LC) e S.A.I S.r.l. Via del Lavoro, 19/20 – 638446 Monte Giberto (FM), dove possono essere sottoposte a pretrattamenti quali riduzione volumetrica, lavaggio, triturazione, in base alle relative autorizzazioni, per il successivo invio a impianti di recupero dei metalli; le miscele sono effettuate in base alla tipologia di gruppi indicati in Allegato A1 come STESSO EER, DIVERSE HP;
 - 1.14.5. è sempre ammesso in deroga alla prescrizione di cui al punto n. 9.12 il conferimento di miscele a impianti che effettuano operazioni R12 - produzione di CSS-rifiuto secondo il gruppo R1 ENERGIA PER PRODUZIONE CSS, tecnicamente connessi e funzionali a impianti di recupero energetico (R1);
- 1.15. qualora le miscele oggetto di deroga siano sottoposte esclusivamente a stoccaggio e/o accorpamento e/o miscelazione presso l'impianto intermedio, tutti i CER che compongono le miscele prodotte dalla ZAI s.r.l. devono essere singolarmente conferibili all'impianto di destino finale;
- 1.16. con riferimento alle miscele oggetto di deroga, la Ditta è tenuta a trasmettere, congiuntamente alle relazioni periodiche del PMC/PGO, i dati relativi al conferimento dei rifiuti presso gli impianti intermedi autorizzati e quelli relativi al loro avvio a recupero/smaltimento finale: quantitativi, numeri identificativi formulari,



date di invio agli impianti intermedi autorizzati e dichiarazione di avvenuto avvio delle miscele conferite ad impianti di recupero/smaltimento definitivo da parte del gestore dell'impianto intermedio.

Produzione di CSS-rifiuto

2. Per la produzione di combustibile solido secondario, che mantiene la qualifica di rifiuto "CSS-rifiuto", si applicano le seguenti prescrizioni:
 - 2.1. i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da rifiuti non pericolosi;
 - 2.2. non sono ammessi alla lavorazione i rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 2 del DM 14 febbraio 2013 n. 22;
 - 2.3. il rifiuto combustibile ottenuto deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 21640 e deve essere codificato con CER 191210;

Trattamento chimico-fisico [R12] per la produzione di combustibili pericolosi

3. Le operazioni di trattamento chimico fisico finalizzate alla produzione di rifiuti combustibili pericolosi devono essere svolte nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, prediligendo l'avvio dei rifiuti combustibili a R1, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido

- 3.1. la produzione di rifiuto combustibile pericoloso solido mediante trattamento meccanico con impregnazione deve conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.2 e delle seguenti prescrizioni:
 - 3.1.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato A1 per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stati fisici solido/pastoso/polverulento/liquido (non idoneo alla produzione di rifiuto combustibile liquido), che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 3.1.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - b) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/inquinanti degradabili termicamente, stato fisico polverulento (sono comprese le polveri metalliche contaminate da inquinanti degradabili termicamente che possono concorrere con energia di reazione utile e comparabile ad una combustione di solidi) → ammessi indipendentemente dal destino come agente assorbente e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - c) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico liquido → ammessi indipendentemente dal destino come agente fluidificante e/o regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - d) rifiuti caratterizzati da presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente, stato fisico solido/fangoso → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore del PCI (additivo della combustione);
 - e) rifiuti caratterizzati da presenza di composti utili in funzione sostitutiva della materia prima → ammessi solo per destino cementificio (additivo cementificio);



Allegato A al Decreto n. 32 del 04/02/2025

pag. 9/16

- 3.1.3. ai fini della attestazione della presenza di sostanza organica residuale/ inquinanti degradabili termicamente di cui all'elenco del punto precedente, deve essere documentato che i rifiuti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
- a) non rispettano i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti, definiti dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i., con riferimento ai contaminanti sensibili al trattamento termico, per almeno uno dei seguenti parametri:
 - PCB: concentrazione superiore a 1 mg/kg (rif. tab. 3 All. 4 del d.lgs. n. 36/2003) e inferiore a 50 mg/kg (rif. reg. UE/2019/1021);
 - Diossine e Furani: concentrazione superiore a 0,1 µg/kg (rif. tab. 3 All. 4 del d.lgs. n. 36/2003) e inferiore a 15 µg/kg (rif. reg. UE/2019/1021);
 - DOC (tab. 2, All.4, d.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore a 50 mg/l
 - TDS (tab. 2, All.4, d.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore a 400 mg/l
 - Indice Fenolo (tab. 2, All.4, d.lgs. n. 36/2003): concentrazione superiore 0,1 mg/l
 - Parametri di tab.4, All.4, d.lgs. n. 36/2003 (TOC, BTEX, olio minerale C10-C40), con concentrazione superiore ai valori ivi riportati;
 - b) non rispettano i limiti sull'eluato stabiliti in All.3 al DM 05.02.98 per i parametri sensibili al trattamento termico:
 - DOC (tab. in Allegato 3, DM 05.02.1998): concentrazione superiore a 30 mg/l;
 - c) superano il 5% della concentrazione che determina la pericolosità del rifiuto per altri inquinanti sensibili al trattamento termico.
- 3.1.4. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;
- 3.1.5. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è costituita da fasi di omogeneizzazione, eventuale impregnazione, triturazione, effettuate in area 5;
- 3.1.6. la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni "precauzionali", garantendo:
- a) la produzione di un rifiuto pericoloso solido;
 - b) le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile, da rendicontare con le relazioni periodiche del PMC/PGO;

Produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido

- 3.2. la produzione di rifiuto combustibile pericoloso liquido deve conformarsi a quanto previsto nel Bref WT 2018, paragrafo 5.3.2.3.1 e delle seguenti prescrizioni:
- 3.2.1. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti elencati in Allegato A1 per la specifica linea di lavorazione, che siano, prima del trattamento, singolarmente conferibili all'impianto di destinazione del rifiuto combustibile, in termini di caratteristiche di pericolosità (HP), caratterizzati da stato fisico liquido o fangoso pompabile, che presentino un PCI minimo di 3 MJ/kg;
 - 3.2.2. sono altresì ammessi come additivi, i rifiuti che, pur avendo PCI inferiore a 3 MJ/kg, presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:



- a) rifiuti costituiti da acido/base → ammessi indipendentemente dal destino come regolatore pH (additivo della combustione);
 - b) rifiuti liquidi o pastosi caratterizzati da presenza di inquinanti degradabili termicamente in concentrazione minima pari al 5% di quella che determinerebbe la pericolosità del rifiuto → ammessi indipendentemente dal destino come agente regolatore del PCI (additivo della combustione);
- 3.2.3. le miscele provenienti da operazioni di miscelazione devono essere composte dai rifiuti autorizzati per la presente linea di trattamento;
- 3.2.4. la lavorazione cui sono sottoposti i rifiuti è costituita da fasi di separazione di fase, omogeneizzazione, filtrazione, agitazione mediante insufflazione di aria, effettuate in area 9 (con deposito in area 1);
- 3.2.5. la caratterizzazione del rifiuto combustibile in uscita deve essere effettuata ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni della COM 2018/C 124/01, escludendo qualsivoglia ricorso a caratterizzazioni “precauzionali”, garantendo:
- a) la produzione di un rifiuto pericoloso liquido omogeneo e stabile;
 - b) le caratteristiche specifiche richieste dall'utilizzatore del combustibile, da rendicontare con le relazioni periodiche del PMC/PGO.

Recupero di rifiuti da carta e cartone (EoW ex DM n. 188/2020)

4. L'operazione di recupero di rifiuti da carta e cartone [R3], con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dal DM 22 settembre 2020, 188 e delle seguenti ulteriori indicazioni:
- 4.1. l'analisi merceologica almeno annuale sui rifiuti in ingresso, da prevedere nel piano di gestione qualità ai sensi dell'allegato 1 al DM n. 188/2020, deve essere effettuata per ogni tipologia qualitativa di rifiuto stabilita in base al CER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW; l'analisi può essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi solo se si tratta di rifiuti aventi lo stesso CER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;
 - 4.2. gli accertamenti di conformità sull'EoW devono essere svolti con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
 - 4.3. la dimensione massima del lotto oggetto della dichiarazione di conformità è pari a 500 Mg;
 - 4.4. è necessario garantire un quantitativo pari almeno a 5 kg per il dimensionamento del campione di EoW da conservare in installazione ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM n. 188/2020;
 - 4.5. le dichiarazioni di conformità devono essere trasmesse ad ARPAV, Provincia, Regione contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC/PGO.

Preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno

5. La preparazione al riutilizzo di rifiuti costituiti da pallets in legno [R3] deve essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:
- 5.1. i rifiuti sottoposti alla lavorazione sono costituiti esclusivamente da pallets in legno conferiti da terzi o da pallets in legno provenienti da operazioni di gestione rifiuti realizzate presso l'installazione non esclusi dal regime dei rifiuti ai sensi del punto 4;

**Allegato A al Decreto n. 32 del 04/02/2025****pag. 11/16**

5.2. le attività e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI EN ISO 18613 e, nel caso di pallets EUR/EPAL, alla norma UIC 435-4.

Emissioni in atmosfera

6. Si autorizzano le emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006 per i punti di emissione indicati con la dicitura E1, E2, E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera) di cui all'Allegato A3, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1. i valori limite di emissione degli inquinanti sono indicati nella seguente tabella:

Camino	Tecniche di abbattimento	Portata (Nm ³ /h)	Parametri	Concentrazione limite (mg/Nm ³)
E1	Adsorbimento a carboni attivi	8.640	TVOC ¹	30
E2	Filtro a tessuto + adsorbimento a carboni attivi (in base a quanto previsto al punto 14.2)	11.000	Polveri	5
			TVOC ¹	30 (il VLE si applica dopo la messa a regime del sistema di adsorbimento a carboni attivi in base a quanto previsto al punto 14.2)
E3	Filtro a tessuto	22.000	Polveri	5

Nota 1: secondo EN 12619.

6.2. Entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta ad installare e mettere in esercizio un sistema di abbattimento ad adsorbimento a carboni attivi, a valle dell'esistente filtro a maniche afferente al Camino E2, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.2.1. la messa in esercizio deve essere comunicata a Regione, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV con un anticipo di almeno 15 giorni;

6.2.2. la messa a regime deve avvenire entro 30 giorni dalla messa in esercizio;

6.2.3. a seguito della messa a regime entra in vigore anche il VLE relativo al parametro TVOC;

6.2.4. la data entro la quale devono essere trasmessi all'autorità competente e ad ARPAV i risultati delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto è stabilita in 180 giorni dalla data di messa a regime; le modalità e frequenze delle misurazioni sono definite secondo quanto previsto dall'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

6.3. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

6.4. l'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti dall'autorizzazione;

6.5. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;



- 6.6. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;
- 6.7. i camini autorizzati devono essere dotati di un punto attrezzato al prelievo degli effluenti gassosi, identificati con il numero di camino; le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro e rese sempre accessibili alle autorità preposte al controllo;
- 6.8. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO.

Gestione delle acque

- 7. La gestione delle acque meteoriche e dei reflui di tipo domestico avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 7.1. È autorizzato, sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006, lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'Area 8 e dalle aree scoperte impermeabilizzate (pozzetto di campionamento PC1, scarico parziale SP2, scarico finale SF1, individuati in planimetria in Allegato A4), previo trattamento in impianti di raccolta, decantazione, disoleazione e accumulo; al pozzetto di campionamento PC1 (prima della commistione con le altre componenti afferenti allo scarico SP2), devono essere rispettati i limiti di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte III, scarico in acque superficiali, del d.lgs. n. 152/2006.
 - 7.2. È autorizzato lo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui di tipo domestico (scarico parziale SP1, scarico finale SF1), previo trattamento in vasca imhoff, vasca per acque saponate e sistema di affinamento del trattamento.
 - 7.3. Si prende atto di quanto segue:
 - 7.3.1. le acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall'Area 8 e dalle aree scoperte impermeabilizzate sono convogliate agli scarichi SF1 (scarico parziale SP1) e SF4;
 - 7.3.2. le acque meteoriche provenienti dai pluviali sono convogliate agli scarichi SF2, SF4 e, per sfioro, allo scarico SF1 mediante lo scarico parziale SP2;
 - 7.3.3. le acque meteoriche provenienti dalle aree verdi sono convogliate allo scarico SF3;
 - 7.3.4. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV;
 - 7.4. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la raccolta e l'invio a trattamento delle acque in impianti terzi;
 - 7.5. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO.

Monitoraggio - PMC/PGO

- 8. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
 - 8.1. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Città metropolitana di Venezia una versione aggiornata del PMC/PGO, in riscontro alle osservazioni di cui al parere ARPAV 2024-0065260/U dell'11.07.2024 (prot. reg. n. 350755 del 12.07.2024) per la successiva approvazione da parte della Regione del Veneto, previo parere favorevole di



ARPAV; nelle more dell'approvazione del PMC/PGO aggiornato si applica, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento e con il parere ARPAV 2024-0065260/U dell'11.07.2024, il PMC/PGO rev. 11 del 10.06.2024 acquisito al prot. reg. n. 334965 del 09.07.2024;

- 8.2. ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Città Metropolitana ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto;
- 8.3. la reportistica del PMC/PGO deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Portogruaro;
- 8.4. le registrazioni dei dati o i rapporti di prova previsti dal PMC/PGO devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo; sui rapporti di prova o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi; tali referti devono essere firmati da un tecnico abilitato;
- 8.5. per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies commi 3-bis e 6-bis del d.lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a presentare agli Enti, entro 90 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee dell'installazione con minimo 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle, non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi esistenti; la proposta sarà valutata da ARPAV.

Prescrizioni generali

9. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:
 - 9.1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili, di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
 - 9.2. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);
 - 9.3. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l'installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW);
 - 9.4. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 3 anni;
 - 9.5. deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento, recupero/smaltimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione a cui è stata sottoposta;
 - 9.6. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14, deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale



Allegato A al Decreto n. 32 del 04/02/2025

pag. 14/16

precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, separazione imballaggi, ecc.);

- 9.7. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
- 9.8. non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 9.9. i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 9.10. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
- 9.11. i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o sversamenti pregiudizievoli per l'ambiente; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 9.12. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
- 9.13. i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano;
- 9.14. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014; in particolare deve essere rispettato quanto previsto dall'Allegato VII e dall'Allegato VIII del medesimo decreto legislativo;
- 9.15. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 9.16. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 9.17. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 9.18. la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
- 9.19. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconsigliamento, finalizzato all'ottimizzazione delle fasi di trasporto (D14); i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato, la Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente;
- 9.20. è inclusa nelle operazioni di stoccaggio la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e la sommatoria amministrativa delle HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie;



Allegato A al Decreto n. 32 del 04/02/2025

pag. 15/16

- 9.21. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
- 9.22. il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
- 9.23. le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 9.24. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 9.25. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 9.26. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
- 9.27. le operazioni di separazione rifiuti misti confezionati in sotto-partite caratterizzate da differente stato fisico e la separazione a seguito di decantazione devono essere condotte nelle aree, con le modalità e i criteri individuati nel PMC/PGO; la selezione di rifiuti misti su rifiuti aventi stato fisico liquido/fangoso non palabile è limitata ai casi di rifiuti confezionati;
- 9.28. l'uso del trituratore mobile è consentito esclusivamente su rifiuti non pericolosi e non polverulenti, in area 3 e, occasionalmente, in area 5; per l'uso in area 5, dove non è presente un impianto di nebulizzazione, dovranno essere messi in funzione nebulizzatori propri dell'impianto; l'uso del trituratore non è consentito in area 7.
- 9.29. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 9.30. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
- 9.31. i piazzali, la pavimentazione interna e le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono essere tenuti costantemente puliti, al fine anche di garantire il regolare deflusso delle acque; va garantita altresì la pulizia delle strade di accesso all'installazione;
- 9.32. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia e Comune di Portogruaro, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 3, lett. c), e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;
- 9.33. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Portogruaro (DPCM 14 novembre 1997);



- 9.34. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 9.35. ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 9.36. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 9.37. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.